

--Allegato n. 11.657 - Lettera "B"--

-----STATUTO-----

-----ART. 1-----

-----DENOMINAZIONE-----

E' costituita la Fondazione denominata **"FONDAZIONE SAN GIUSEPPE E.T.S. - CE.I.S. PESARO"**.-----

La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS.-----

Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.-----

-----ART. 2-----

-----SEDE-----

La Fondazione ha sede a Pesaro.-----
Spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare l'eventuale trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune.-----

La Fondazione potrà svolgere la propria attività in qualsiasi altro luogo, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.-----

-----ART. 3-----

-----FINALITA' ED ATTIVITA'-----

La Fondazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei settori dell'assistenza sociale, socio-sanitaria, socio-educativa, dell'assistenza residenziale, domiciliare ed extra domiciliare a favore di persone disabili fisici e psichici e di quanti si trovano in stato di marginalità, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi.-----

La Fondazione per il perseguimento delle finalità sopra indicate, intende svolgere le seguenti attività di interesse generale che costituiscono l'oggetto sociale:-----

- attività volta al sostegno di enti ed associazioni, attivi nei settori dell'assistenza sociale, socio-sanitaria, socio-educativa, dell'assistenza residenziale, domiciliare ed extra domiciliare a favore di persone disabili fisici e psichici, e che si occupano di quanti si trovano in stato di marginalità, mettendo a disposizione le proprie strutture immobiliari e le proprie risorse finan-

ziarie esclusivamente per fini di utilità e solidarietà sociale;-----

- attività di organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;-----

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;-----

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;----

- attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;-----

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;-----

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;-----

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;-----

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.-----

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle indicate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalla legge, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.-----

A tale scopo la Fondazione potrà:-----

a) stipulare ogni atto o contratto, tra cui l'acquisto di beni mobili e immobili, l'assunzione di prestiti e mutui, la stipula di convenzioni che siano considerate utili per il raggiungimento dello scopo della Fondazione stessa;-----

b) amministrare i beni immobili detenuti a titolo di locazione, possesso, proprietà, comodato od a qualsiasi altro titolo, nonché amministrare le

somme provenienti da tale gestione;-----
c) amministrare, nei limiti e nel rispetto delle leggi in materia, i beni mobili a qualsiasi titolo acquisiti e le somme di cui riceva mandato di gestione o che derivino dall'amministrazione dei beni immobili gestiti per conto terzi;-----
d) stipulare contratti o convenzioni per l'affidamento a terzi di attività di gestione dei suddetti beni ed avvalersi di consulenze specializzate in materia per la gestione diretta dei medesimi;-----
e) promuovere ed organizzare attività assistenziali e progetti ricreativi, lavorativi e culturali a favore dei cittadini disabili fisici e psichici;----
f) promuovere ed organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, e tutte quelle attività idonee a favorire un contatto organico tra la Fondazione ed i relativi addetti, ed il pubblico.-----

-----**ART. 4**-----

-----**DURATA**-----

La Fondazione ha durata illimitata.-----
L'assemblea dei soci può deliberare lo scioglimento anticipato della Fondazione.-----

-----**ART. 5**-----

-----**PATRIMONIO**-----

Il patrimonio minimo per la Fondazione è di almeno euro 30.000,00 (euro trentamila virgola zero centesimi).-----

Quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio, deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.-----

Il patrimonio è composto da:-----

- a) Fondo di dotazione;-----
- b) Fondo di gestione.-----

Il Fondo di dotazione è intangibile ed è costituito:-----

- dai conferimenti in denaro o beni immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai soci fondatori;-----
- dai versamenti di somme di denaro, lasciti e donazioni di beni mobili e immobili da chiunque effettuate e che perverranno a qualsiasi altro titolo in proprietà alla Fondazione, compresi quelli acquisiti secondo le norme del presente statuto;----

- dalla parte di rendite non utilizzate che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incremento del patrimonio;
- dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti Territoriali o da altri enti Pubblici e Privati.-----

Il Fondo di gestione, liberamente utilizzabile per l'attività istituzionale e per quelle connesse è costituito da:-----

- dalle rendite e proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività proprie della Fondazione;-----

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie;-----

- dai contributi in qualsiasi forma concessi dai soci fondatori;-----

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e comunque connesse;-----

- dalle somme provenienti da raccolta pubblica di fondi e da elargizioni singoli privati.-----

La Fondazione può realizzare l'attività di raccolta fondi nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 7 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.-----

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.-----

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.-----

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili, e pertanto sono vietate, le ipotesi indicate nell'art. 8, comma 3, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.-----

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di non accettare donazioni qualora le loro modalità risultino eccessivamente onerose o le condizioni finanziarie attuali o previsionali della Fondazione non garantiscano l'equilibrio della gestione in relazione agli obblighi da assumere.-----

Nella fondazione riconosciuta come persona giuridica per le obbligazioni dell'ente risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio.-----

-----**ART. 6**-----

-----ESERCIZIO ANNUALE-----

-----SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO-----

L'esercizio annuale ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

La Fondazione deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio deve essere redatto in conformità e sotto l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 13 e 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

-----ART. 7-----

-----LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI-----

Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la Fondazione deve tenere:-----

- a) il libro degli associati o aderenti;-----
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;-----
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.-----

I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.-----
Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali.-----

-----ART. 8-----

-----VOLONTARIATO E LAVORO NELLA FONDAZIONE-----

La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, rispettando le disposizioni previste dagli artt. 17 e seguenti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.-----

Ai lavoratori nella Fondazione si applica il disposto dell'art. 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.-----

-----ART. 9-----

-----MEMBRI DELLA FONDAZIONE-----

I membri della Fondazione sono i Fondatori ed i soggetti ammessi con le modalità di seguito indicate.-----

L'ammissione avviene secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e

l'attività di interesse generale svolta.-----
L'ammissione di un nuovo membro è fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato.-----

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei soci.-----

L'organo competente ai sensi del comma 1 deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.-----

Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.-----

Si esclude espressamente la temporaneità della qualità di socio.-----

-----**ART. 10**-----

-----**ORGANI DELLA FONDAZIONE**-----

Gli organi della Fondazione sono:-----

- l'Assemblea;-----
- il Consiglio di Amministrazione;-----
- il Presidente della Fondazione;-----
- l'Organo di Controllo.-----

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

-----**ART. 11**-----

-----**ASSEMBLEA**-----

Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.-----

Ciascun socio ha un voto.-----

Ciascun socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.-----

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.-----

E' ammesso l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota.-----

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, o in caso di mancanza anche di quest'ultimo, da una persona designata dall'assemblea stessa.-----

L'assemblea viene convocata con lettera raccomandata o con fax o posta elettronica, anche certificata, inviati almeno otto giorni prima, con l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza e degli argomenti posti all'ordine del giorno, ed in seconda convocazione con un intervallo di almeno 24 (ventiquattro) ore dalla prima.-----

L'assemblea è validamente costituita quando sia stata convocata in conformità alle norme di cui sopra ovvero, quando, in difetto di convocazione, siano presenti tutti gli amministratori, l'organo di controllo e tutti i soci.-----

L'assemblea delibera in prima convocazione con la maggioranza dei voti degli aventi diritto.-----

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dai verbali trascritti nell'apposito libro ed essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

-----**ART. 12**-----

-----**COMPETENZE INDEROGABILI DELL'ASSEMBLEA**-----

L'assemblea della Fondazione:-----

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;-----
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;-----
- c) approva il bilancio;-----
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;-----
- e) delibera sull'esclusione dei soci;-----
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;-----
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;-----
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Fondazione;-----
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.-----

-----**ART. 13**-----

-----**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**-----

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri eletti dall'assemblea, che nomina anche il Presidente ed il Vice Presidente, e dura in carica per cinque anni.-----

Ciascun membro è rieleggibile.-----

La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo.-----

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli

enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.-----

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.-----

I componenti del Consiglio di Amministrazione prestano la loro attività gratuitamente.-----

Al Consiglio di Amministrazione competono:-----

- i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione senza alcuna limitazione;-----
- l'individuazione delle linee generali della Fondazione, gli obiettivi e relativi programmi;-----
- la formazione ed approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo annuale con la relativa relazione accompagnatoria sull'andamento della gestione;-----
- la convocazione dell'assemblea dei soci.-----

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario e su richiesta di almeno un terzo dei propri membri o dall'organo di controllo.-----

Il Consiglio viene convocato dal Presidente o, in caso di sua mancanza, dal Vice Presidente, mediante avviso contenente l'ordine del giorno da comunicarsi a ciascun membro del Consiglio ed all'organo di controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza, anche mediante telegramma, posta elettronica (semplice o certificata) o raccomandata a mano; in caso di urgenza almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.-----

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei consiglieri in carica, ed in difetto di convocazione quando sono presenti tutti i membri in carica.-----

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, e delibera con la maggioranza dei voti dei consiglieri presenti.-----

Le deliberazioni del Consiglio sono verbalizzate a cura del Presidente e del Segretario della riunione, individuato tra i presenti.-----

-----**ART. 14**-----

-----**PRESIDENTE**-----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma e la legale rappresentanza della Fonda-

zione, anche avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giudiziaria, cura le relazioni con enti, istituzioni ed imprese pubbliche e private, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno agli scopi ed iniziative dalla Fondazione.-----

Le attribuzioni del Presidente in casi sua assenza, impedimento o mancanza, spettano al Vice Presidente.-----

Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente ed al Vice Presidente è generale.-----

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.-----

-----ART. 15-----

-----CONFLITTO DI INTERESSI-----

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.-----

-----ART. 16-----

-----ORGANO DI CONTROLLO-----

L'assemblea deve nominare un organo di controllo, anche monocratico.-----

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.-----

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.-----

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.-----

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.-----

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Decreto Legislativo 3 lu-

glio 2017, n. 117, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.-----

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.-----

La Fondazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro nei casi previsti dall'art. 31 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.--

-----ART. 17-----

-----RESPONSABILITA'-----

Gli amministratori, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.-----

-----ART. 18-----

-----DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO-----

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente religioso dell'Arcidiocesi di Pesaro avente scopi assistenziali e caritativi purché appartenente al Terzo settore secondo quanto stabilito dall'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.-----

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che la Fondazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.-----

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.-----

-----ART. 19-----

-----CLAUSOLA DI RINVIO-----

Per quanto non previsto dal presente statuto si

applicano le disposizioni del codice civile nonché
del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e
le norme vigenti in materia.-----
F/to Franco Tamburini-----
" -- Nelson Alberto Cimmino (sigillo)-----
=====